Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 6

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 9 gennaio 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 6 DEL 9 GENNAIO 1965:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 1: **« Vemenia », società per azioni, in Torino:** Rimborso anticipato di prestito obbligazionario. — **Ospedale di Circolo di Saronno (Varese):** Obbligazioni sorteggiate nel 1964. — **C.I.B.S. - Compagnia Italiana Bronzi Speciali, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1964. — **Immobiliare Arva, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 23 settembre 1964. — **Fabbrica pile elettriche « Z » società per azioni, in Moncalieri (Torino):** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1964. — **Industrie Chimiche Italia Centrale, società per azioni:** Obbligazioni sorteggiate il 22 dicembre 1964. — **Giuseppe Aldè - Lecco « G.A.L. », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1964. — **A. Wassermann - S.p.A., Società italiana per specialità farmaco-terapeutiche, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1964. — **A.C.M.A. - Azionaria Costruzioni Macchine Automatiche, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 21 dicembre 1964. — **Coniugi Eger, società per azioni, in Mussolente (Vicenza):** Obbligazioni sorteggiate il 19 dicembre 1964. — **Industria leghe metalliche, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 28 dicembre 1964. — **Cotonificio Rossi, società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 22 dicembre 1964. — **Feltrificio Veneto, società per azioni, in Venezia-Marghera:** Obbligazioni sorteggiate il 21 dicembre 1964. — **Costruzioni meccaniche braidesi, società per azioni, in Brà:** Certificati obbligazionari estratti il 30 dicembre 1964. — **Domowatt, società per azioni, in Leini:** Obbligazioni sorteggiate il 10 dicembre 1964. — **Manifatture Martiny, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1964. — **Bruciatori termonafta, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1964. — **Calzaturificio di Varese, società per azioni, in Varese:** Obbligazioni sorteggiate il 22 dicembre 1964. — **Calzaturificio di Varese, società per azioni, in Varese:** Obbligazioni sorteggiate il 22 dicembre 1964. — **« S.A.P.A.B.A. » Società Azionaria Prodotti Asfaltico - Bituminosi Affini, in Bologna:** Obbligazioni estratte il 31 dicembre 1964. — **« S.A.D.A.M. » società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni estratte il 30 dicembre 1964. — **« TUBIMERI FLEX » - Fabbrica meridionale di tubi ed alberi flessibili, società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1964. — **Officine Viberti Torino, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1964. — **Linificio e canapificio nazionale, società per azioni, in Milano:** Errata-corrige.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato

Con decreto del Presidente supplente della Repubblica in data 28 dicembre 1964 sono state accettate le dimissioni presentate dal Ministro per gli affari esteri, on. dott. Giuseppe Saragat, a seguito della sua elezione alla carica di Presidente della Repubblica.

Con lo stesso decreto l'on. avv. prof. Aldo Moro, Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato incaricato di reggere *ad interim* il Ministero degli affari esteri, fino a quando non sia stato nominato il Ministro per gli affari esteri.

(132)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1964, n. **1427**.

Autorizzazione all'Associazione nazionale combattenti e reduci ad acquistare un appezzamento di terreno, sito in Castano Primo (Milano).

N. 1427. Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1964, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Associazione nazionale combattenti e reduci viene autorizzata ad acquistare dal geom. Cesare Torno, per il prezzo di L. 1.800.000, come da atto a rogito dott. Emilio Ferrari, notaio residente in Magenta, in data 26 luglio 1962, repertorio n. 25771, raccolta n. 8974, un immobile costituito da un appezzamento di terreno di mq. 630, sito in Castano Primo (Milano), da destinare all'ampliamento della sede sociale della locale Sezione combattenti e reduci.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1964
Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 45. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1964, n. **1428.**

Autorizzazione all'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.) ad acquistare un immobile, sito nel comune di Caslino d'Erba (Como).

N. 1428. Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1964, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.), viene autorizzato ad acquistare dalla signora Tremolada Amelie o Amelia in Dubini, per il prezzo di lire centoventimila, un immobile, costituito da una porzione di fabbricato urbano con annesso piccolo cortile, sito nel comune di Caslino d'Erba (Como), da destinarsi a sede del locale Circolo E.N.A.L., come da atto di compravendita datato 22 settembre 1954, registrato a Milano, Atti privati, al n. 21213, vol. 5145, e successivo atto di rettifica in data 5 gennaio 1956, registrato a Milano, Atti privati, al n. 60129, vol. 5292.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 25. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1964, n. **1429.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale combattenti e reduci ad acquistare un appezzamento di terreno, sito nel comune di Giugliano (Napoli).

N. 1429. Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1964, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Associazione nazionale combattenti e reduci viene autorizzata ad acquistare dall'Opera nazionale per i combattenti, per il prezzo di L. 1.000.000, come da atto preliminare di acquisto sottoscritto dalle parti, un immobile, costituito da un appezzamento di terreno di mq. 5005, sito nella zona di ampliamento del Piano di lottizzazione dell'arenile di Licola, nel comune di Giugliano (Napoli), da destinare alla costruzione di una colonia marina permanente per i figli degli ex combattenti.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 44. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1964, n. **1430.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione della Casa Generalizia, con sede in Roma, della Congregazione delle Suore Scolastiche del Terz'Ordine di San Francesco di Assisi di Cristo Re.

N. 1430. Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il mutamento della denominazione della Casa Generalizia, con sede in Roma, dell'Istituto delle Suore Scolastiche del Terz'Ordine di San Francesco d'Assisi in quella di « Casa Generalizia della Congregazione delle Suore Scolastiche del Terz'Ordine di San Francesco d'Assisi di Cristo Re ».

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 49. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1964, n. **1431.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Gesù Buon Pastore, in Torino.

N. 1431 Decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Gesù Buon Pastore, in Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 30. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1964, n. **1432.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di Procura Generale, con sede in Roma, della Congregazione delle Suore della Provvidenza di Sant'Andrea.

N. 1432. Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di Procura Generale, con sede in Roma, della Congregazione delle Suore della Provvidenza di Sant'Andrea.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 31. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1964, n. **1433.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di Procura, in Roma, della Congregazione delle Suore insegnanti della Santa Croce di Menzingen.

N. 1433. Decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di Procura, in Roma, della Congregazione delle Suore insegnanti della Santa Croce di Menzingen.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1964
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 32. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della collina di Sant'Anna nel comune di Sestri Levante.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 30 ottobre 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della collina di Sant'Anna nel comune di Sestri Levante;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della succitata legge, all'albo del comune di Sestri Levante;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituita da un'ampia area collinare di eccezionale valore paesistico per l'armoniosa combinazione della vegetazione con il vario andamento del terreno e con i nuclei di architettura spontanea, elementi che formano un complesso di quadri naturali e panoramici di non comune bellezza visibili dal mare, dalla via Aurelia e dall'abitato di Sestri Levante;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Sestri Levante, costituita dalla collina di Sant'Anna, delimitata a nord: confine con il comune di Nè fino all'incrocio con la strada di Santo Stefano; est: strada di Santo Stefano dal confine con il comune di Nè fino all'abitato di Loto; circonferenza con raggio di metri 50 dal campanile della Chiesa parrocchiale di Loto che abbraccia l'abitato; strada di Santo Stefano; strada di San Bernardino e Buscio; a sud: via Fabbrica e Valle; via Terzi; via Antica Romana occidentale fino al passaggio a livello della linea ferroviaria Genova-Pisa; da tale punto, allineamento perpendicolare alla costa fino al litorale marino; a ovest: confine con il comune di Lavagna, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Sestri Levante provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 luglio 1964

p. Il Ministro per la pubblica istruzione
FENOALTEA

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Genova

Estratto del verbale n. 50

Oggi 30 ottobre millenovecentosessantadue, alle ore 15, nella sede della Soprintendenza ai monumenti della Liguria in Genova, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per discutere il seguente:

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

8) SESTRI LEVANTE: Proposta di vincolo della fascia costiera;

(*Omissis*).

8) SESTRI LEVANTE: Proposta di vincolo della fascia costiera.

Il prof. Dillon richiama all'attenzione dei membri quanto precedentemente esposto in merito alla proposta di vincolo sul territorio del comune di Lavagna. Anche nel comune di Sestri Levante è venuta determinandosi una situazione non dissimile, ed anche in questa occasione il Corpo forestale dello Stato ha rivolto un esposto alla Soprintendenza ai monumenti (nota n. 1154 del 3 febbraio 1962).

Su richiesta del sindaco, vengono illustrate le caratteristiche delle località che si propongono per il vincolo, e le confinazioni delle zone stesse.

La Commissione all'unanimità propone di includere nell'elenco delle bellezze naturali le seguenti zone site nel territorio del comune di Sestri Levante:

a) *Collina di Sant'Anna*:

nord: confine con il comune di Nè fino all'incrocio con la strada di Santo Stefano;

est: strada di Santo Stefano dal confine con il comune di Nè fino all'abitato di Loto; circonferenza con raggio di metri 50 dal campanile della parrocchia di Loto che abbraccia l'abitato; strada di Santo Stefano; strada di San Bernardino e Buscio;

sud: via Fabbrica e Valle; via Terzi; via Antica Romana occidentale fino al passaggio a livello della linea ferroviaria Genova-Pisa; da tale punto, allineamento perpendicolare alla costa fino al litorale marino;

ovest: confine con il comune di Lavagna.

con la seguente motivazione:

« Ampia zona collinare fornita di notevole interesse paesistico per l'armoniosa combinazione della vegetazione con il vario andamento del terreno e con nuclei di architettura spontanea, elementi che costituiscono un complesso di quadri naturali e panoramici di non comune bellezza visibili dal mare, dalla via Aurelia e dall'abitato di Sestri Levante ».

(*Omissis*).

Il presidente ringrazia tutti gli intervenuti e dichiara chiusa la seduta alle ore 17,30.

Il presidente: avv. Agostino VIRGILIO

Il segretario: prof. Giacomo RAITANO

(11325)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della strada comunale di Monte d'Ago in comune di Ancona.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, articolo 1, n. 4;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Ancona per la protezione delle bellezze naturali, nella adusensi dell'art. 2 della legge sopracitata, i terreni dalla cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai

sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, i terreni della frazione di Pinocchio alla Torre di Monte d'Ago nel comune di Ancona;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Ancona;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che, indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia, il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con le ville circondate da parchi sul versante lato città costituisce un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, ed offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere un ampio e suggestivo panorama sia della sottostante città di Ancona con i suoi tradizionali colli fino al Duomo di San Ciriaco con tutto il golfo Dorico, sia del susseguirsi di colline nell'interno con lo sfondo dei Monti Sibillini;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Ancona comprendente sul crinale la strada comunale di monte d'Ago ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: strada che attraversa l'abitato della frazione Pinocchio, lungo la Strada statale n. 16 Adriatica fino all'incrocio con la strada per Pontelungo - da questo punto seguendo la curva di livello quota 100 fino all'incrocio con la strada vicinale del Concio - detta strada sino ad incontrare la curva di livello a quota 150 - questa fino all'incrocio della vicinale Tavernelle alla Baraccola, lato città - detta strada fino all'incrocio con la Cameranense - detta strada fino al centro abitato all'altezza della curva di livello quota 100 e lungo questa sino alla strada che sale al centro abitato della frazione Pinocchio.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ancona.

La Soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Ancona provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 4 dicembre 1964

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Ancona

Verbale n. 25

Oggi 11 settembre 1963 previa regolare convocazione si è riunita alle ore 10,30 presso la sede della Soprintendenza ai monumenti delle Marche, la Commissione per la tutela delle bellezze naturali per deliberare, a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e relativo Regolamento sul seguente;

Ordine del giorno:

1) ANCONA - frazione Pinocchio - interesse paesistico e panoramico dei terreni dal Pinocchio alla Torre di Monte d'Ago, comprendenti nuclei di verde di notevole importanza nel perimetro urbano;

2) ANCONA - zona compresa tra le vie Fiume, Rismondo, Panoramica ecc. - riesame della proposta di vincolo deliberata nella seduta del 7 luglio 1960 (disposizione del Ministero della publica istruzione);

3) Varie ed eventuali.

Sono presenti i signori:

arch. Gaetano Minnucci, presidente;

arch. Francesco Sanguinetti, soprintendente ai monumenti delle Marche;

geom. Francesco Balletti, assessore comunale alla urbanistica, delegato dal sindaco di Ancona con lettera n. 34457 del 9 settembre:

arch. Augusto Rossini, rappresentante categoria professionisti-artisti;

ing. Roberto Bianchi, rappresentante categoria industriali;

col. Amico Pucci, rappresentante categoria agricoltori;

dott. Carlo Ulisse, direttore E.P.T.

Funge da segretario il dott. Carlo Giustini, segretario della Soprintendenza ai monumenti.

Il presidente constatata la validità della riunione per la presenza di tutti i componenti della Commissione, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, dichiara aperta la seduta.

Il soprintendente ai Monumenti illustra ai presenti il primo argomento all'ordine del giorno facendo presente la opportunità di includere nell'elenco delle bellezze naturali del comune di Ancona la zona comprendente la strada che dal Pinocchio va verso il cimitero di Tavernelle, attraverso monte d'Ago.

Riferisce che, appunto per il notevolissimo interesse panoramico di detta strada è stato sottoposto a regolare vincolo nel 1960 il piccolo tratto di terreno, sottostante della strada, lato città, all'altezza della Torre di monte d'Ago.

I componenti la Commissione, compreso il rappresentante dell'Amministrazione comunale si trovano perfettamente d'accordo con il soprintendente ai monumenti sull'interesse panoramico e paesistico della zona, da tutti i presenti perfettamente conosciuta, sia per quanto riguarda il lato versante città, sia per la parte che guarda le colline dell'interno.

All'unanimità viene pertanto deliberato di includere nell'elenco delle bellezze naturali di Ancona la zona comprendente sul crinale la strada comunale di monte d'Ago, delimitata secondo i seguenti confini:

Strada che attraversa l'abitato della frazione Pinocchio, lungo la Strada statale n. 16 Adriatica fino all'incrocio con la strada per Pontelungo - da questo punto seguendo la curva di livello quota 100 fino all'incrocio con la strada vicinale del Concio detta strada sino ad incontrare la curva di livello a quota 150 - questa fino all'incrociò della vicinale Tavernelle alla Baraccola, lato città - detta strada fino all'incrocio con la Cameranense - detta strada fino al centro abitato all'altezza della curva di livello quota 100 e lungo questa sino alla strada che sale al centro abitato della frazione Pinocchio riconoscendosi in detta zona i requisiti previsti dal n. 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 perchè con le ville circondate da parchi sul versante lato città costituisce un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, ed offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere un ampio e suggestivo panorama sia della sottostante città di Ancona con i suoi tradizionali Colli fino al Duomo di San Ciriaco con tutto il Golfo Dorico, sia del susseguirsi di colline nell'interno con lo sfondo dei monti Sibillini.

La Commissione unanime esprime il voto che il massimo ingombro delle costruzioni da realizzare nella zona, non copra

in nessuna maniera la libera vista panoramica verso la città e le colline del versante opposto. Esprime altresì il voto che siano conservati i nuclei di verde attualmente esistenti nella zona.

2) ANCONA zona compresa tra le vie Rismondo, Panoramica, ecc.

Il soprintendente ai monumenti riferisce che il Ministero della pubblica istruzione ha richiesto di convocare la Commissione per riesaminare la situazione della proposta di vincolo delle numerose ville site nella zona indicata, ritenendo detta questione di carattere urbanistico, piuttosto che oggetto di tutela paesistica vera e propria, per mancanza di effettivi elementi di merito.

L'ing. Bianchi, rappresentante degli industriali riferisce che parte della zona è già sottoposta ad un vincolo di carattere giuridico privato, regolarmente trascritto all'Ufficio delle ipoteche per il mantenimento delle zone verdi.

L'Assessore ai lavori pubblici, dopo la lettura dei precedenti verbali che trattano la questione ha riconfermato il parere del Comune per la conservazione dei nuclei di verde fatta eccezione delle zone incasate per cui deve rimanere la competenza del Comune in applicazione delle norme edilizie comunali.

Sull'esame di una planimetria agli atti ove sono riportate le singole ville con le alberature esistenti, la Commissione si trova d'accordo nell'insistere per un vincolo delle piante di maggior pregio, allo scopo di conservare i relativi nuclei di verde nel perimetro cittadino, secondo i principi enunciati al n. 3 dell'art. 9 del Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357.

Ciò premesso, allo scopo di individuare con ponderata esattezza i singoli giardini da vincolare e raggiungere quindi la massima selezione, la Commissione dà mandato al soprintendente e al rappresentante del comune di Ancona di eseguire un ulteriore sopraluogo, unitamente ad un rappresentante dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, onde definire la questione in una prossima riunione.

Alle varie ed eventuali l'assessore ai lavori pubblici di Ancona, fa presente la opportunità di prendere in esame, nella prossima riunione altri punti di interesse panoramico della città, allo scopo di definire una volta per tutte i vincoli panoramici del territorio comunale.

Non essendovi altro a deliberare la seduta viene tolta alle ore 12.

Il presidente: arch. Gaetano MINNUCCI

Il segretario: dott. Carlo GIUSTINI

(11324)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1964.

Nomina del presidente dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento professionale nel settore artigiano (I.N.I.A.S.A.).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il nuovo statuto dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento professionale nel settore artigiano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1964, n. 839;

Ritenuta la necessità di provvedere, ai sensi dell'articolo 5 del predetto statuto, alla nomina del presidente dell'I.N.I.A.S.A.;

Decreta:

Il dott. Raimondo Michetti è nominato, per la durata di un triennio, presidente dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento professionale nel settore artigiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1964

Il Ministro: DELLE FAVE

(103)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1964.

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento professionale nel settore artigiano (I.N.I.A.S.A.).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il nuovo statuto dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento professionale nel settore artigiano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1964, n. 839;

Considerata la necessità di provvedere, ai sensi dell'art. 7 del predetto statuto, alla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione dell'I.N.I.A.S.A.;

Viste le designazioni effettuate dalle Amministrazioni e dalle Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento professionale nel settore artigiano, è, per la durata di un triennio, così composto:

Bellini Sauro, in rappresentanza del Centro nazionale dell'artigianato;

Giorelli Albertina, in rappresentanza del Movimento artigiano femminile;

Benedetto dott. Enzo, in rappresentanza dell'Unione nazionale scuole artigiane e laboratori scuola;

Germozzi cav. gr. cr. Manlio, Gasparri comm. Ulderigo, Albanesi comm. Tullio, Minnucci cav. Amilcare e Vasconi dott. Mario, in rappresentanza di Organizzazioni sindacali artigiane a carattere nazionale;

Bacci cav. uff. Guglielmo, Codazzi dott.ssa Alessandra, Bottazzi Mario, Muscas Antonio e Dalla Motta Giuseppe, in rappresentanza di Organizzazioni sindacali di lavoratori a carattere nazionale;

Altarelli dott. Angelo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Fusillo dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio;

Cerbo dott. Francesco, in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

D'Alessandro dott. Alessandro, in rappresentanza del Comitato nazionale per la produttività.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1964

Il Ministro: DELLE FAVE

(104)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1964.

Assistenza gratuita tecnico-amministrativa a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti, per il triennio 1965-1967.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 74 della legge 27 dicembre 1953, n. 968;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Ritenuto che con la legge 31 luglio 1954, n. 607 è stata trasferita al Ministero dei lavori pubblici la com-

petenza relativa alla concessione dei contributi previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, per le riparazioni, le ricostruzioni ed i ripristini delle case di civile abitazione danneggiate o distrutte nel territorio nazionale per effetto degli eventi bellici;

Visto il proprio decreto n. 1387/segr. del 29 novembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1957, al registro n. 26 Tesoro, foglio n. 269, con il quale è stata disposta l'assistenza gratuita a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti durante il biennio 1958-1959;

Visto il proprio decreto n. 002891 del 1° marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1960 al registro n. 14 Tesoro, foglio n. 171, modificato al primo comma dell'art. 5 con decreto ministeriale n. 004243 del 12 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1963, registro n. 8, foglio n. 302, con i quali è stata disposta l'assistenza gratuita a favore dei danneggiati di guerra meno abbienti durante il quinquennio 1960-1964;

Considerato che occorre assicurare il prosieguo dell'assistenza di cui sopra, allo scopo di consentire la definizione delle pratiche per le quali i titolari hanno già richiesto di fruire dell'assistenza gratuita degli enti e delle associazioni ammesse e di accelerare le definizioni delle rimanenti denunce per danni a beni di cui alla lettera *a*) dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e delle denunce per danni a beni di cui alle successive lettere *b*), *c*) e *d*) dello stesso art. 4, suscettibili di definizione ai sensi della legge 13 dicembre 1957, n. 1237;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° gennaio 1965 al 31 dicembre 1967 i danneggiati di guerra non soggetti all'imposta complementare sul reddito per effetto del primo comma dell'art. 1 della legge 1° marzo 1964, n. 113, possono avvalersi dell'assistenza gratuita di uno degli enti ed associazioni di cui al successivo art. 2 per l'espletamento delle pratiche relative alle proprie denunce presso le Intendenze di finanza e presso il Ministero del tesoro, purchè l'importo degli indennizzi o dei contributi liquidati a loro favore sia pagabile in unica soluzione ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 11 febbraio 1958, n. 89.

Art. 2.

Gli enti e le associazioni giuridicamente riconosciuti ai sensi dell'art. 12 e seguenti del Codice civile oppure dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, nel cui statuto è stata prevista l'assistenza ai danneggiati di guerra, debbono comunicare al Ministero del tesoro - Direzione generale dei danni di guerra, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, del presente decreto, il proprio intendimento di voler prestare l'assistenza gratuita a favore dei danneggiati di guerra di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Dal 1° gennaio 1965 al 31 dicembre 1967 verrà operata una detrazione dello 0,50 per cento delle somme da ammettere a pagamento ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 11 febbraio 1958, n. 89.

Art. 4.

In relazione alle detrazioni operate in base al precedente art. 3, con decreti ministeriali verrà disposto, a favore degli enti e delle associazioni di cui al precedente art. 2, la ripartizione:

a) alla fine di ogni trimestre, di acconti contenuti nel limite massimo dello 0,40 per cento dei pagamenti disposti nel trimestre decorso;

b) al termine di ciascun anno, di conguagli corrispondenti alla differenza fra le somme effettivamente trattenute sui pagamenti degli indennizzi e dei contributi disposti nel corso dell'anno solare, e degli acconti erogati in base alla precedente lettera *a*).

Gli acconti ed i conguagli di cui al precedente comma saranno erogati con mandati diretti emessi sul capitolo inscritto nello stato di previsione della spesa ai sensi dell'art. 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Art. 5.

Le ripartizioni di cui al precedente art. 4 saranno proposte da una Commissione, presieduta dal Sottosegretario di Stato autorizzato a firmare gli atti ed i provvedimenti della Direzione generale dei danni di guerra, e composta dal direttore generale per i danni di guerra, dal direttore generale della previdenza e dell'assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal direttore generale dell'assistenza pubblica del Ministero dell'interno e dal direttore capo della Ragioneria centrale alla quale è devoluto l'esercizio del controllo sugli atti e sui provvedimenti emanati dalla Direzione generale dei danni di guerra, i quali, in caso di assenza o di impedimento, potranno delegare un funzionario dipendente.

Le mansioni di segretario saranno espletate da un impiegato della Direzione generale dei danni di guerra.

La spesa per il funzionamento della Commissione di cui innanzi ed i compensi da corrispondere ai suoi componenti ed al segretario, da stabilirsi questi di volta in volta con decreto ministeriale, saranno detratti dal conguaglio di cui alla lettera *b*) del primo comma del precedente art. 4 e saranno erogati con le modalità di cui al secondo comma dello stesso articolo.

Art. 6.

Nel formulare le proprie proposte, la Commissione dovrà tener conto del numero delle assistenze gratuite operate da ciascun ente od associazione, della particolare organizzazione di ognuno di essi, della assistenza generica in materia di danni di guerra da essi svolta nonchè degli altri contributi dagli stessi eventualmente percepiti da altre pubbliche Amministrazioni.

Art. 7.

Il Ministero del tesoro potrà disporre accertamenti presso gli istituti di cui all'art. 2, allo scopo di controllare la regolarità delle assistenze gratuite che gli istituti stessi avranno dichiarato di aver assunto.

Nei casi di accertate irregolarità potrà essere disposta, temporaneamente o definitivamente, la esclusione dalla ripartizione di cui all'art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1964

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1964
Registro n. 35 Tesoro, foglio n. 248. — VENTURA SIGNORETTI

(106)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1964.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Vercelli ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Vercelli;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *e*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Vercelli è autorizzata ad esigere per l'anno 1965 è stabilita nella misura di L. 1,20%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Vercelli sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 14 dicembre 1964

p. *Il Ministro*: OLIVA

(11332)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1965.

Emissione per il mese di gennaio 1965 di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 31 dicembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1965, con il quale si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere nel periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 1965 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di gennaio 1965 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi, fino al limite dell'importo in valore nominale di lire centocinquanta miliardi.

Detta emissione sarà effettuata il giorno 28 gennaio 1965.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1965

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1965
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 84. — VENTURA SIGNORETTI

(130)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1965.

Caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore per l'anno finanziario 1965.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 35659 in data 31 dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1965, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 1, con il quale è stata autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1965 al 28 febbraio 1965, l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a 12 mesi;

Visto l'art. 11 del decreto stesso con il quale si fa riserva di determinare, con decreto a parte, le caratteristiche dei buoni di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

I buoni ordinari del Tesoro al portatore per l'anno finanziario 1965, nei tagli da lire 100.000 - 500.000 - 1.000.000 - 5.000.000 - 10.000.000 - 50.000.000 - 100.000.000 - 500.000.000 - 1.000.000.000, distinti in serie corrispondenti alle lettere alfabetiche F - G - H - L - M - N - O - P - Q, sono stampati su carta filigranata, a modello unico, constano di sei parti di-

stinte e contigue. A cominciare da sinistra, si susseguono la matrice-tagliando di estinzione, la contromatrice, la prima souche, il corpo del titolo, la seconda souche, la cedola interessi.

La carta, filigranata in chiaro e scuro e a fondo rosa, presenta il valore numerico relativo a ogni taglio, la dizione « MINISTERO DEL TESORO » e le caratteristiche ornamentali consistenti in una treccia incorniciata che corre lungo il perimetro interno del corpo del titolo, nella testa cinta di lauro dell'Italia turrita entro una sagoma rettangolare smussata agli angoli, e in tralci di acanto stilizzato che riempiono gli spazi vuoti intorno alla dizione in alto e ai due lati della testa in basso.

La estetica del modello è affidata, oltre che alla varietà dei caratteri e alla loro giustapposizione, ad una cornice composita di elementi bianco linea e di « cani correnti » per il corpo del titolo, ad una cornicetta a motivi bianco linea ripetuti sui tre lati esterni della cedola interessi, ad un fondino minuto — ottenuto combinando insieme la sagoma di una tabellina contenente la leggenda « BUONO TESORO » con quella di uno stemma — il quale campeggia nella matrice, nella contromatrice, negli spazi delle souches, nel corpo del titolo e nella cedola interessi; nel corpo del titolo si completa con una cornice di formelle in linea nera e si arricchisce, nella parte alta, di un nastro ondulato avente le estremità ripiegate e tinteggiate da linee sottili a larga ondulazione che reca la dizione « MINISTERO DEL TESORO », nella parte bassa di una ornamentazione a foglie di lauro e di quercia addossata allo spazio ovale dal quale traluce la filigrana, e dello stemma dello Stato al sommo di questo spazio.

La matrice presenta in basso uno spazio rettangolare a tratteggio ondulato per il bollo di estinzione della Tesoreria, il corpo del titolo due spazi circolari anch'essi a tratteggio ondulato destinati a ricevere, quello di sinistra, la impronta a secco dello stemma della Repubblica con la leggenda circolare « REPUBBLICA ITALIANA » compresi entro una cornicetta, quello di destra il timbro dell'ufficio emittente.

Anche la cedola interessi, in alto a sinistra, porta un uguale spazio per la impronta del bollo a secco.

A cominciare dalla matrice, questi sono i testi di ciascuna delle sei parti di cui si compone il modello:

1) Matrice tagliando di estinzione - Buono ordinario del Tesoro al portatore - Esercizio 1965 - Serie (segue la serie) - N° (segue il numero) - Scadenza - Lire (segue il valore in lettere);

2) Contromatrice - Buono ordinario del Tesoro al portatore - Lire (segue il valore in lettere) - Esercizio 1965 - Durata mesi . . . . . - Pag.le dalla Tes. di . . . . . - Scadenza . . . . . - Quietanza N° . . . . . - Interessi . . . . . % L. . . . . . - Valuta . . . . . - Emesso a . . . . . lì . . . . . - N° (segue il numero) - Serie (segue la serie);

3) Direzione generale del Tesoro;

4) Repubblica Italiana - Esercizio 1965 - Buono ordinario del Tesoro al portatore - Capitale lire (segue il capitale in lettere) - Serie (segue la serie) - N° (segue il numero) - A . . . . . mesi dal giorno del versamento la Tesoreria dello Stato di . . . . . pagherà la somma di lire (seguono il valore numerico e quello in lettere tra parentesi) al portatore di questo buono il giorno . . . . . - Il Direttore generale del Tesoro Gaetano Stammati - Interessi . . . . . % L. . . . . . - Valuta . . . . . - Emesso a . . . . . lì . . . . . - N° (segue il numero) - Il Tesoriere centrale o il Cassiere Sezione di tesoreria - Il Controllore tesoreria centrale o Capo Sezione tesoreria - Serie (segue la serie);

5) Direzione generale del Tesoro;

6) Cedola interessi - Buono ordinario del Tesoro al portatore - Capitale lire (segue il valore in lettere) - Esercizio 1965 - Durata mesi . . . . . - Pag.le dalla Tes. di . . . . . - Scadenza . . . . . - Quietanza N° . . . . . - N° (segue il numero) - Serie (segue la serie) - Interessi . . . . . % L. . . . . . - Valuta . . . . . - Emesso a . . . . . lì . . . . . - Il Tesoriere centrale o il Cassiere Sezione di tesoreria.

La stampa è realizzata con le tre tecniche calcografica, litografica e tipografica. Calcografica per le cornici, i fondi, i testi e la dizione: « Timbro dell'Ufficio emittente ». Litografica per il millesimo « 1965 » sotto la testata del corpo del titolo, a caratteri grandi chiaroscurati e bicolori con terzo colore di sovrapposizione. Tipografica per la numerazione.

Colori per la stampa calcografica:

L. 100.000	bleu acciaio
L. 500.000	viola
L. 1.000.000	bruno rosso
L. 5.000.000	verde nero
L. 10.000.000	grigio perla
L. 50.000.000	bleu oltremare
L. 100.000.000	rosso carminio
L. 500.000.000	viola malva
L. 1.000.000.000	verde smeraldo

Colori per la stampa litografica: bleu e arancio.

Colore per la stampa tipografica: nero.

Art. 2.

I modelli dei buoni ordinari del Tesoro al portatore della serie di cui all'articolo che precede, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 7 gennaio 1965

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1965
Registro n. 1 *Tesoro, foglio n.* 85. — VENTURA SIGNORETTI

(131)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Istituzione in Pordenone dell'Ufficio circondariale con rango di 3ª classe, dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali.

Deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali n. 170 del 28 novembre 1964:

(*Omissis*).

Il Consiglio all'unanimità, delibera:

E' istituito in Pordenone, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735, un Ufficio circondariale I.N.A.D.E.L., con rango di sede di 3ª classe, a far tempo dal 1° gennaio 1965.

(107)

Autorizzazione al comune di Siligo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1964, il comune di Siligo (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.850.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a'.sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11521)

Autorizzazione al comune di Sennori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1964, il comune di Sennori (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.210.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11522)

Autorizzazione al comune di Nuraminis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1964, il comune di Nuraminis (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.450.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11510)

Autorizzazione al comune di Nurachi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1964, il comune di Nurachi (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.240.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11511)

Autorizzazione al comune di Cosenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 30 dicembre 1964, il comune di Cosenza viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.271.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(60)

Autorizzazione al comune di Poggiorsini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1964, il comune di Poggiorsini (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11513)

Autorizzazione al comune di Villanova Monteleone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1964, il comune di Villanova Monteleone (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.500.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11515)

Autorizzazione al comune di Valledoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1964, il comune di Valledoria (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.250.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11516)

Autorizzazione al comune di Monteleone Rocca Doria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 dicembre 1964, il comune di Monteleone Rocca Doria (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.715.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11514)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1964, registro n. 31 Finanze, foglio n. 367, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 29 marzo 1963 dal geometra aggiunto Pera Paolo avverso il provvedimento del direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali in data 3 ottobre 1962 col quale gli venne inflitta la punizione della censura.

(11496)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Revoca della zona di divieto di caccia e uccellagione di Cuneo, Cervasca, Vignolo

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1964, il divieto di caccia e uccellagione, disposto con il decreto ministeriale 6 agosto 1962, nella zona di Cuneo, Cervasca e Vignolo (Cuneo), della superficie di ettari 1.000 circa, compresa entro i confini delimitati con lo stesso decreto ministeriale, viene revocato.

(11498)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto presidenziale 18 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1964, registro n. 78 Pubblica istruzione, foglio n. 54, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 16 settembre 1958 dal professore Nicola Vitale, contro il provvedimento n. 9042 del 20 maggio 1958 con il quale il Ministero della pubblica istruzione non gli aveva riconosciuto il diritto d'inclusione nei ruoli speciali transitori.

(11392)

Con decreto presidenziale 19 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1964, registro n. 78 Pubblica istruzione, foglio n. 59, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 17 dicembre 1962 dal prof. Antonio Pavone, avverso la decisione del 20 agosto 1962 con la quale la Commissione ricorsi operante presso il Provveditorato agli studi di Pescara aveva respinto il suo gravame contro la graduatoria per il conferimento degli incarichi e supplenze nelle scuole di istruzione secondaria, per l'anno scolastico 1962-63.

(11393)

Con decreto presidenziale 18 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1964, registro n. 78 Pubbl. istruz., foglio n. 52, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 19 gennaio 1959 dal prof. Goffredo Durante, avverso la decisione n. 5629 del 28 settembre 1958 della Commissione dei ricorsi operante presso il Provveditorato agli studi di Cosenza con la quale non gli veniva riconosciuto il diritto di precedenza, quale insignito di croce al valore militare, nella graduatoria per il conferimento di incarichi e supplenze, per l'anno scolastico 1958-1959, nella provincia di Cosenza.

(11391)

Con decreto presidenziale 18 settembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1964, registro n. 78 Pubblica istruzione, foglio n. 58, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 4 febbraio 1961 dal prof. Scanu Lorenzo, avverso il provvedimento del 18 ottobre 1960, con il quale il Ministero della pubblica istruzione confermava la decisione del provveditore agli studi di Sassari che gli aveva negato, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, la corresponsione dei ratei della tredicesima mensilità, per il servizio prestato dal 1° gennaio al 15 agosto 1959 nella Scuola di avviamento « C. F. Fara » di Sassari.

(11393)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 4

Corso dei cambi dell'8 gennaio 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,81	624,80	624,79	624,79	624,78	624,80	624,79	624,80	624,80	624,80
$ Can.	581,60	581,20	581,40	581,25	580,30	581,45	581,30	581,55	581,45	581,50
Fr. Sv.	144,73	144,79	144,80	144,79	144,75	144,75	144,7875	144,75	144,75	144,79
Kr. D.	90,38	90,36	90,40	90,36	90,25	90,38	90,335	90,37	90,38	90,40
Kr. N.	87,35	87,37	87,35	87,305	87,28	87,33	87,305	87,35	87,33	87,35
Kr. Sv.	121,55	121,56	121,60	121,61	121,50	121,56	121,61	121,58	121,56	121,55
Fol.	173,80	173,90	173,90	173,915	173,85	173,78	173,89	173,82	173,78	173,80
Fr. B.	12,59	12,593	12,5930	12,59375	12,575	12,59	12,5915	12,60	12,59	12,59
Franco francese	127,50	127,52	127,515	127,51	127,51	127,51	127,51125	127,50	127,51	127,51
Lst.	1743,49	1742,90	1743 —	1742,85	1742,50	1743,27	1742,78	1743,50	1743,27	1742,90
Dm. occ.	157,06	157,17	157,18	157,175	157,10	157,11	157,185	157,07	157,11	157,17
Scell. Austr.	24,19	24,20	24,20	24,19375	24,22	24,19	24,1935	24,20	24,19	24,20
Escudo Port.	21,76	21,75	21,75	21,765	21,80	21,76	21,74375	21,75	21,76	21,75

Media dei titoli dell'8 gennaio 1965

Rendita 5 % 1935	101,20
Redimibile 3,50 % 1934	96,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	81,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,85
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,65
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,90
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,175
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,375
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,45
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,90
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,275

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 gennaio 1965

1 Dollaro USA	624,79
1 Dollaro canadese	581,275
1 Franco svizzero	144,789
1 Corona danese	90,347
1 Corona norvegese	87,305
1 Corona svedese	121,61
1 Fiorino olandese	173,902
1 Franco belga	12,593
1 Franco francese	127,511
1 Lira sterlina	1742,815
1 Marco germanico	157,18
1 Scellino austriaco	24,194
1 Escudo Port.	21,754

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso per esami a quindici posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1957, n. 1124;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quindici posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare (coeff. 229 della carriera direttiva).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana, esclusa ogni equiparazione;

2) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trenta, salvo quanto stabilito dal successivo art. 3;

3) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in scienze diplomatiche e consolari o in economia e commercio, o in scienze economico-marittime, conseguita presso una Università della Repubblica o altro Istituto equiparato, o laurea in scienze coloniali, conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli. Non sono ammessi altri titoli di studio;

4) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

5) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per cause di guerra e semprechè non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni proprie della carriera diplomatico-consolare.

6) attitudine professionale, di cui all'art. 223, lettera *b*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, da accertarsi nei modi indicati nel successivo art. 5.

Possono essere ammessi al concorso gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato appartenenti alle carriere amministrative di concetto che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1957, n. 1124.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato nel n. 2) del precedente art. 2, è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni;

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti dalle vigenti disposizioni di legge;

d) per i profughi dai territori di confine, per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, e dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 267;

c) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato agli effetti del limite massimo di età il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

5) per gli assistenti ordinari, straordinari, volontari ed incaricati di Università ed Istituti di istruzione universitaria, il limite massimo di età è elevato entro i termini indicat dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 1950, n. 465.

Nei casi indicati dal n. 1) al n. 5) ed anche quando sia possibile il cumulo dei benefici, non è ammesso superare il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è inoltrato fino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

7) il limite massimo di età è inoltre protratto fino ai 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 12, ultimo comma, della legge stessa;

8) il limite massimo di età è inoltre protratto fino ai 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, e per gli appartenenti alle categorie cui sono estesi gli stessi benefici, salve le esclusioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;

9) la condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli impiegati civili di ruolo dello Stato, che siano in possesso degli altri necessari requisiti;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 200, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale, Ufficio 2° - devono essere presentate o fatte pervenire insieme ai due documenti indicati ai numeri 1) e 2) del presente articolo, al Ministero stesso entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche se l'aspirante risiede all'estero.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita e, se nato all'estero, il Comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che, pur avendo superato l'età di trenta anni, chiede, l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari fra quelli previsti nel precedente art. 3, dovrà indicare in base a quale titolo ha diritto alla elevazione del limite di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero e i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente effetto e le cause che le hanno determinate;

6) di quale titolo di studio sia in possesso, specificando presso quale Università o Istituto lo abbia conseguito e in quale data;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzioni eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'aspirante dovrà altresì specificare, fornendo anche le eventuali indicazioni negative:

a) se coniugato, il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita del coniuge;

b) se residente all'estero, l'ultimo domicilio in Italia e qualora sia coniugato, l'ultimo domicilio in Italia o all'estero del coniuge;

c) se, e in quali lingue estere, oltre quelle obbligatorie (francese ed inglese) l'aspirante desideri sostenere le prove facoltative scritte o orali, o entrambe le prove come indicato nel successivo art. 8;

d) il proprio domicilio e l'indirizzo al quale chiede che sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso e che siano restituiti a concorso ultimato, i documenti presentati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; qualora questi risieda all'estero, la firma in calce deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Alla domanda l'aspirante dovrà allegare i seguenti documenti:

I *a*) se abbia già prestato servizio militare o se sia stato dichiarato « abile arruolato »: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in carta da bollo da L. 200 rilasciato dalla competente autorità militare:

b) se sia stato dichiarato riformato o rivedibile: certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune competente e provvisto del visto di conferma del commissario di leva, o dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana, da cui risultino le indicazioni relative alle cause che hanno determinato la dichiarazione di inabilità permanente o temporanea al servizio militare;

c) se non sia stato ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva: certificato d'iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 200 rilasciato, dal sindaco del Comune competente o dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana;

d) se abbia già prestato servizio militare o se sia stato dichiarato « abile arruolato » e successivamente sia stato dichiarato riformato, l'aspirante potrà presentare o, il documento sub *a*) o il documento sub *b*);

II) certificato medico su carta da bollo da L. 200 dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, con l'esplicita specificazione che egli è in grado di affrontare qualsiasi clima e che non ha imperfezioni fisiche a meno che queste siano state contratte in guerra e per cause di guerra e semprechè non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni proprie della carriera diplomatico-consolare; tale certificato dovrà essere rilasciato da un medico militare, da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, ovvero, se l'aspirante è residente all'estero, da un medico di fiducia dell'autorità diplomatica o consolare italiana a cui spetta di autenticare ed eventualmente tradurre il certificato, previa dichiarazione che esso è stato rilasciato da un sanitario di sua fiducia.

Il possesso del predetto requisito può essere accertato con visita medica di controllo da parte dell'Amministrazione in qualsiasi momento.

I documenti indicati nei precedenti numeri I e II devono essere rilasciati in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Il requisito dell'attitudine professionale di cui all'art. 223, lettera *b*) del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sarà accertato mediante colloquio nel quale gli aspiranti debbono dar prova della propria attitudine di orientamento e di valutazione in relazione ai principali problemi internazionali.

Il colloquio si svolgerà con la Commissione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1957, n. 1124.

La data fissata per il colloquio che avrà luogo presso il Ministero degli affari esteri, sarà comunicata individualmente agli aspiranti non meno di dieci giorni prima.

Gli aspiranti dovranno presentarsi al colloquio muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in cinque prove scritte ed una orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

a) storia moderna e contemporanea;

b) economia politica, politica economica e sociale, geografia economica;

c) diritto internazionale, pubblico e privato;

d) lingua francese;

e) lingua inglese.

L'esame orale verterà oltre che sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

1) diritto costituzionale e amministrativo o nozioni sulle costituzioni dei principali Stati esteri;

2) diritto privato; elementi di diritto penale e di diritto del lavoro;

3) elementi di scienza delle finanze;

4) geografia fisica e politica.

Le tesi dei programmi di esame sono pubblicate nella tabella annessa al presente decreto

Art. 7.

Il punteggio per ogni prova è espresso in ottantesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno cinquantasei ottantesimi nelle prove scritte e non meno di quarantotto ottantesimi in ciascuna di esse. Per superare la prova orale il concorrente deve ottenere almeno quarantotto ottantesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte, eventualmente aumentata del punteggio riportato nelle prove scritte di lingue facoltative di cui al successivo art. 8, e dal voto riportato nella prova orale eventualmente aumentato del punteggio riportato nelle prove orali di lingue facoltative.

Art. 8.

In aggiunta alle prove obbligatorie nelle lingue francese ed inglese, l'aspirante può chiedere di essere sottoposto alla prova facoltativa scritta e orale, o ad entrambe le prove, nelle lingue tedesca, russa, spagnola ed araba, nonchè alla sola prova orale in altre lingue.

Per ciascuna prova scritta sostenuta nelle lingue facoltative sopraindicate il concorrente può conseguire un massimo di 2 punti, purchè raggiunga la sufficienza di almeno 1, 2 punti.

Il punteggio conseguito si aggiunge alla media dei voti riportata nelle prove scritte obbligatorie, sempre che il candidato abbia ottenuto in queste ultime il punteggio richiesto per l'ammissione alla prova orale.

Per le prove orali di lingue facoltative il concorrente può beneficiare di un massimo di 2 punti per ciascuna lingua, purchè raggiunga la sufficienza di almeno punti 1, 2. In ogni caso il concorrente non può beneficiare di più di otto punti complessivamente per le prove orali di lingue facoltative. Il punteggio conseguito si aggiunge al voto, espresso in ottantesimi, riportato nella prova orale obbligatoria, sempre che il candidato abbia ottenuto in questa ultima la sufficienza.

Art. 9.

I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere i temi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 6; quattro ore per svolgere quelli di lingua estera;

Le prove scritte delle lingue estere obbligatorie e di quelle facoltative consistono in una composizione con l'uso del vocabolario; quelle orali, prevalentemente in una conversazione nella lingua estera con l'esaminatore.

I candidati dovranno presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei documenti di riconoscimento indicati nel precedente art. 5.

Art. 10.

Le prove di esame avranno luogo in Roma.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse e ne sarà dato avviso, entro lo stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai fini della predisposizione delle aule e del materiale delle prove scritte d'esame, il Ministero all'atto della comunicazione individuale potrà invitare i candidati a confermare la loro intenzione di partecipare al concorso.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale l'avviso per la presentazione alla prova stessa sarà dato individualmente almeno 20 giorni prima della data in cui debbono sostenerla.

Art. 11.

Il Ministero degli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza, dovranno presentare o far pervenire al Ministero degli affari esteri — Direzione generale del personale, Ufficio II — entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi ai sensi della circolare n. 247 del Giornale Militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 200;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e prigionieri di guerra, dovranno produrre, a seconda delle forze armate di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta bollata da L. 200 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, e quella di cui alla circolare numero 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita dichiarazione, in carta bollata da L. 200 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello n. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati o invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

f) i figli dei mutilati ed invalidi, di cui alla precedente lettera *d*) dovranno comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L. 200 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno comprovare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

h) gli orfani dei caduti di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre un certificato rilasciato ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1958, n. 142;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata, in carta bollata da L. 200, dal prefetto della Provincia in cui risiedono, o, se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale, colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 200;

n) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 200, dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali debbono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) gli assistenti universitari devono produrre un certificato del rettore dell'Università o dell'Istituto di istruzione universitaria, attestante la nomina ad assistente universitario, la continuità e la qualità del servizio prestato;

r) i coniugati con o senza prole e i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata, la natura e la qualità del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Areonautica, che cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 200 rilasciata dalla competente autorità.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero degli affari esteri — Direzione generale del personale — Ufficio 2°, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 200.

I concorrenti che abbiano superato l'età di trenta anni e che siano in possesso di uno o più requisiti particolari fra quelli previsti dal precedente art. 3, dovranno presentare inoltre gli appositi documenti specificati nel precedente articolo 12, salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di preferenza o di precedenza;

2) diploma originale o copia, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento, o da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'aspirante dovrà produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la data del conseguimento del titolo di studio, nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 200;

4) certificato su carta da bollo da L. 200, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200; se l'aspirante è nato all'estero il certificato sarà rilasciato dall'ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica di Roma.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5) non possono essere di data anteriore a tre mesi rispetto a quella in cui i concorrenti avranno ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato dovranno presentare soltanto:

a) titolo di studio;

b) copia integrale dello stato matricolare, in carta da bollo da L. 200, di data non anteriore a quella in cui avranno ricevuto il relativo invito;

c) attestazione in carta da bollo da L. 200 (rilasciata dall'Amministrazione da cui dipendono) dalla quale risulti se il concorrente sia attualmente sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 14.

Il Ministro, valutati, a norma dell'art. 5 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i titoli di preferenza degli idonei a parità di merito nonchè i titoli di precedenza che danno luogo a riserva di posti a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e delle categorie ad essi equiparate, dichiara con proprio decreto i vincitori del concorso.

La graduatoria dei candidati dichiarati idonei e quella dei vincitori del concorso sono pubblicate nel « Foglio di Comunicazioni » del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 15.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro per gli affari esteri, volontari nella carriera diplomatico - consolare per prestare il servizio di prova stabilito dall'art. 224 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il volontario, che senza giustificato motivo non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 novembre 1964

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1964
Registro n. 224, foglio n. 256

N. B. — L'importo della carta bollata è stato elevato a L. 400.

PROGRAMMA DI ESAME

I. — *Storia moderna e contemporanea*

1. I Trattati di Westfalia e l'ordinamento politico d'Europa dopo il 1648. Influenza del nuovo assetto politico europeo sul carattere delle relazioni internazionali. La politica estera della Francia fino alla pace di Nimega.

2. La prima rivoluzione inglese. La politica estera di Cromwell. La seconda rivoluzione inglese e le sue ripercussioni in Europa.

3. Le vicende politiche e diplomatiche delle Potenze settentrionali dell'Europa nel secolo XVIII.

4. I trattati di Utrecht e le loro conseguenze sull'ordinamento politico dell'Europa. Le guerre di successione. Il « rovesciamento delle alleanze » e l'ascesa della Prussia. La politica di equilibrio.

5. L'Italia, la politica delle riforme e la diplomazia europea nel secolo XVIII.

6. La questione d'Oriente nel secolo XVIII. Ascesa della Russia, spartizione della Polonia, declino della Turchia.

7. La rivoluzione delle colonie inglesi d'America: compenetrazione di idee e collaborazione di uomini fra i due mondi. Gli Stati Uniti d'America nella società internazionale.

8. La rivoluzione francese nella sua preparazione spirituale, nelle sue forme politico-sociali interne, nelle sue ripercussioni internazionali.

9. La politica estera ed interna di Napoleone ed il nuovo tentativo di egemonia francese.

10. L'Italia durante il periodo rivoluzionario e napoleonico: assetto interno, maturazione della coscienza nazionale. Il « problema europeo » dell'Italia.

11. Il Congresso di Vienna. Aspetti positivi e negativi del riordinamento politico e territoriale dell'Europa. La Santa Alleanza in Europa e nelle Americhe.

12. L'Europa dopo l'avvento della monarchia di luglio. La prima fase della questione d'Oriente nel secolo XIX. L'equilibrio mediterraneo.

13. La crisi europea nel 1848, e le sue ripercussioni sulle aspirazioni politiche, sociali e nazionali dell'Europa.

14. Il 1848-1849 in Italia: preparazioni remote, aspirazioni ideali, correnti politiche, esplosione rivoluzionaria. La diplomazia europea e l'Italia.

15. La seconda fase della questione d'Oriente nel secolo XIX. La guerra in Crimea e il Congresso di Parigi. La parte del Piemonte.

16. La formazione del regno d'Italia e l'opera di Cavour. I nuovi problemi; isolamento internazionale e difficoltà interne. La politica estera italiana dal Congresso di Berlino alla vigilia del primo conflitto mondiale.

17. La politica estera del secondo impero. L'avvento della Terza Repubblica. L'alleanza franco-russa. La Triplice Intesa.

18. La formazione dell'impero germanico e le sue ripercussioni sull'assetto politico europeo. Il Congresso di Berlino. La duplice e la triplice alleanza. Il sistema diplomatico bismarkiano e la sua crisi.

19. La politica estera della Gran Bretagna. La questione d'Egitto. Il processo di trasformazione dell'Impero britannico.

20. La politica estera della Russia.

21. La diplomazia europea e le crisi balcaniche nell'ultimo quarto del secolo XIX.

22. I problemi dell'organizzazione internazionale della pace: le conferenze dell'Aja.

23. La politica coloniale delle Potenze europee. L'espansione italiana in Africa dall'insediamento in Assab alla prima pace di Losanna.

24. I fondamenti della politica estera degli Stati Uniti d'America. Consolidamento interno ed espansione internazionale.

25. Le relaizoni internazionali degli Stati dell'America Latina. La scomparsa della Spagna come potenza coloniale americana.

26. L'ascesa del Giappone. La guerra russo-giapponese, il Trattato di Portsmouth e le sue conseguenze.

27. La vita economica e sociale dalla metà del secolo XIX alla prima guerra mondiale. Aspirazioni, dottrine, tentativi di realizzazione, socialismo, comunismo, nazionalismo, imperialismo.

28. Le crisi internazionali che precedono la prima guerra mondiale. La questione marocchina e la conferenza di Algesiras. Le guerre balcaniche.

29. La prima guerra mondiale. I suoi sviluppi diplomatici; gli accordi di guerra. La conferenza della pace. Genesi e costituzione della Società delle Nazioni.

30. L'Italia nella prima guerra mondiale, le ragioni, carattere e fini del suo intervento. L'azione politica e diplomatica del Governo italiano di fronte al conflitto.

31. Il crollo dell'Impero asburgico. I problemi della successione. I Trattati di pace, gli interessi delle grandi potenze, la formazione della Piccola Intesa.

32. La fine dell'Impero ottomano. Il problema del Medio Oriente fra le due guerre mondiali.

33. La rivoluzione russa. Formazione e consolidamento dell'U.R.S.S., la sua azione internazionale.

34. L'organizzazione della pace in Europa e nel mondo. I plebisciti, la questione della Ruhr. Il Trattato di Locarno. L'opera della Società delle Nazioni. Il regolamento delle riparazioni.

35. Le conferenze per il disarmo. Il Patto Briand-Kellog. Il progetto di Unione Europea. La Conferenza mondiale per il disarmo.

36. Il risveglio dell'Asia. La questione indiana ed i nuovi nazionalismi. Evoluzione del Commonwealth britannico. Il Giappone grande potenza ed i problemi internazionali del Pacifico. Il conflitto tra la Cina ed il Giappone.

37. L'Italia dopo la prima guerra mondiale. Crisi dello stato liberale e sue cause. Le varie fasi di politica estera del fascismo.

38. La nascita della Germania hitlerana. La politica estera nazista e la liquidazione del trattato di Versailles. La questione della indipendenza dell'Austria.

39. Il conflitto italo-etiopico: origine e sviluppi diplomatici. La guerra civile in Spagna e l'intervento delle Potenze. Revisionismo e antirevisionismo, interessi della Grandi Potenze nell'Europa Orientale e Balcanica.

40. La politica estera degli Stati Uniti in Europa, in Asia e in America. L'Unione panamericana.

41. L'Europa verso la nuova guerra. La politica estera delle Democrazie e degli Stati totalitari. Il Patto anti-Comintern. L'Anschluss. La crisi dei Sudeti, Monaco, la fine della Cecoslovacchia, l'impresa albanese. L'alleanza italo-tedesca. La crisi della Società delle Nazioni.

42. La seconda guerra mondiale e le sue vicende diplomatiche. Il Tripartito. Gli accordi fra le Potenze alleate. La Carta Atlantica. Le conferenze di Mosca, del Cairo, di Teheran, di Yalta e di Potsdam. Gli armistizi. Costituzione della Organizzazione delle Nazioni Unite. I Trattati di pace.

43. Il nuovo assetto politico e territoriale del mondo. Nuovi problemi e nuovi contrasti internazionali. Nuovi orientamenti: costituzione del Consiglio d'Europa.

II. — *Economia politica, Politica economica e sociale, Geografia economica*

a) Economia politica e politica economica e sociale:

1. Il problema economico. Problema economico e problema tecnico. Cenni sulle principali spiegazioni del valore economico. Domanda e offerta. L'impresa e il costo di produzione.

2. La formazione dei prezzi di una economia di mercato. Il prezzo di concorrenza. Concorrenza imperfetta e concorrenza monopolistica. Il monopolio e il regime di coalizione. Equilibrio parziale ed equilibrio generale.

3. Il reddito individuale ed il reddito nazionale. La curva di distribuzione dei redditi. Il profitto. La rendita. Il salario. L'interesse.

4. La moneta. Il valore della moneta. I sistemi monetari. Le banche e gli istituti di credito. Le banche di emissione. Le funzioni del sistema aureo. Le condizioni del funzionamento del sistema aureo. La manovra del saggio di sconto. La politica monetaria in regime di moneta inconvertibile. Gli effetti delle variazioni del valore della moneta. La speculazione finanziaria e la speculazione commerciale.

5. Consumo, risparmio e investimenti. La funzione del consumo. Mercato monetario e mercato finanziario. Le fluttuazioni economiche. Le fluttuazioni cicliche e loro principali spiegazioni. Il principio di accelerazione. La politica anticiclica. La politica di pieno impiego. Il bilancio economico nazionale.

6. I cambi esteri. L'equilibrio dei cambi. La bilancia commerciale e la bilancia dei pagamenti. I costi comparati. Il controllo dei cambi. I fondi di stabilizzazione dei cambi.

7. La popolazione. Esame critico della teoria di Malthus. La emigrazione. Emigrazione e investimenti internazionali. La fine dell'emigrazione di massa. Politica demografica e migrazione. Limitazioni poste all'immigrazione per motivi economici, sindacali, politici e razziali: le vicende e i problemi dell'emigrazione italiana.

8. Obiettivi, strumenti e limiti della politica economica contemporanea. Il concetto di economia del benessere. Fini e forze degli interventi statali. La pianificazione. Pianificazione parziale e pianificazione totale. La politica della occupazione in Italia. Le aree sottosviluppate. Gli obiettivi della riforma agraria.

9. La politica commerciale italiana. Dazi, contingentamenti, clearing, accordi di compensazione. I trattati di commercio e la clausola della nazione più favorita. Premi alla esportazione e doppi prezzi. Cenni sulla politica economica interna e internazionale dell'Italia, della Gran Bretagna, della Francia, della Germania, degli Stati Uniti e dell'U.R.S.S., a partire dalla prima guerra mondiale, con particolare riguardo ai metodi di azione pubblica nell'economia (nazionalizzazioni, imprese miste, azionariato di Stato, ecc.).

10. La fase attuale della collaborazione economica internazionale. Gli Accordi di Bretton Woods: il Fondo monetario internazionale e la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo. Il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite e gli organi economici dipendenti dalle Nazioni Unite. La Carta dell'Avana e il G.A.T.T. La Unione doganale. L'O.C.S.E. e l'U.E.P. L'integrazione economica europea della C.E.C.A. Comunità economica europea e Comunità europea per l'energia atomica. Gli investimenti esteri. Lo sviluppo delle zone arretrate.

11. I presupposti teorici e l'evoluzione storica della politica sociale a partire dalla rivoluzione industriale. I compiti dell'organizzazione sindacale. La difesa dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore. La partecipazione dei lavoratori agli utili e alla gestione dell'impresa. La collaborazione nell'ambito dell'impresa. Il salario annuo garantito. La sicurezza sociale

b) Geografia economica:

1. Geografia della produzione. Distribuzione geografica dei prodotti agricoli di grande consumo alimentare: cereali, piante da zucchero, da olio e per bevande. Le industrie relative. I prodotti agricoli di grande uso industriale: fibre tessili e caucciù. L'allevamento e i suoi prodotti. Il bosco e la pesca. Distribuzione geografica della produzione dei minerali. I combustibili: carbone e petrolio. I minerali metallici. Le industrie siderurgica e meccanica.

2. Geografia del commercio e delle comunicazioni. I grandi mercati di importazione e di esportazione. Le correnti commerciali e il commercio estero dei principali paesi, con riguardo allo sviluppo e alla consistenza attuale del commercio italiano. Sviluppo delle comunicazioni e condizioni odierne dell'industria e dei trasporti nei diversi Stati. Reti di comunicazioni terrestri, marittime ed aeree.

III. — *Diritto internazionale*

a) Diritto internazionale pubblico:

1. Struttura della Comunità internazionale. Principi ispiratori e caratteri del suo ordinamento. Sviluppo storico della scienza del diritto internazionale. L'ordinamento internazionale e gli ordinamenti interni degli Stati.

2. Le norme dell'ordinamento internazionale e i loro caratteri. Norme convenzionali. Norme prodotte da fonti previste da accordi. Validità ed efficacia delle norme internazionali.

3. I soggetti. La personalità internazionale degli Stati Estinzione degli Stati. Successione di Stati. Soggetti internazionali diversi dagli Stati, Santa Sede, insorti, Enti internazionali. Personalità delle unioni di Stati: Nazioni Unite, istituti specializzati, organizzazioni regionali europee ed extraeuropee. Gli stati giuridici soggettivi internazionali.

4. Organizzazione dei soggetti. Organi dei singoli Stati per le relazioni internazionali. Organi di istituzioni internazionali e organi internazionali. Trattamento degli organi di Stati esteri e di istituzioni internazionali.

5. I fatti giuridici: Atti giuridici. Atti unilaterali. Atti collettivi. Accordi. La rappresentanza tra soggetti internazionali. Formazione dei trattati. Riserve, estinzione dei trattati. Fatti illeciti. La responsabilità internazionale, sue forme, sue condizioni e suoi limiti.

6. La sovranità territoriale degli Stati. Territorio: delimitazione, modi di acquisto, perdita. Altomare. Diritti su territori altrui. Territori in amministrazione fiduciaria.

7. Limiti dell'attività degli Stati rispetto agli individui nel loro ordinamento interno. La tutela dei diritti dell'uomo. Trattamento dei cittadini. Protezione del cittadino all'estero. Consoli e funzioni consolari. Trattamento degli stranieri: principio di diritto internazionale comune e criteri adottati alle Convenzioni di stabilimento.

8. Trattati internazionali collettivi e bilaterali concernenti la cooperazione internazionale nel campo politico e della sicurezza, economico e commerciale; sociale, culurale, sanitario, delle comunicazioni, tecnico, ecc. Caratteristiche particolari di tali diverse categorie di Trattati. Sviluppo ed opera delle organizzazioni internazionali in vari settori.

9. Procedimento di risoluzione delle controversie internazionali. Accordi risolutivi di controversie e strumenti diretti a favorirli. Arbitrato: sue forme e suoi sviluppi. Corte internazionale di giustizia. Procedimenti per la tutela dei diritti nell'ordinamento internazionale. Autotutela e suoi limiti nel diritto convenzionale. Tutela associata.

10. Lo stato di guerra: inizio, termine, caratteri, conseguenze. Norme sull'esercizio della violenza bellica. Occupazione bellica. Trattamento dei sudditi nemici e della proprietà nemica. Il rapporto di neutralità.

b) Diritto internazionale privato:

Nozioni generali: natura e funzione delle norme di diritto internazionale privato. Vari problemi di interpretazione del diritto internazionale privato e limiti al funzionamento delle norme di diritto internazionale privato. L'adattamento

delle norme straniere richiamate. Persone. Rapporti di famiglia. Diritti reali. Successioni. Donazioni. Obbligazioni. Forma degli atti. Norme di diritto commerciale, marittimo e aereo internazionale. Convenzioni relative al diritto internazionale privato.

c) Diritto processuale civile internazionale:

Legge regolatrice del processo. Limiti della giurisdizione. Efficacia delle sentenze straniere. Notificazioni ed atti istruttori all'estero. Convenzioni internazionali di assistenza in materia giudiziaria civile.

d) Diritto penale e processuale penale internazionale:

Limiti di applicabilità della legge penale. Riconoscimento delle sentenze penali straniere. Convenzioni internazionali di assistenza in materia giudiziaria penale.

IV. — *Diritto costituzionale e amministrativo e nozioni sulle costituzioni dei principali Stati esteri*

1. Concetto e partizioni del diritto pubblico.
2. Lo Stato: elementi ed organi. Forme di Stato e forme di Governo. Caratteristiche generali dello Stato moderno.
3. L'ordinamento costituzionale: la Costituzione italiana. Gli organi costituzionali: Parlamento; Presidente della Repubblica; Governo. L'ordinamento regionale.
4. La funzione legislativa: forma dell'attività legislativa, legge formale, atti equiparati alla legge formale, regolamenti ed altri atti normativi.
5. La funzione giurisdizionale: posizione e garanzie della magistratura, controllo di costituzionalità degli atti normativi.
6. L'ordinamento amministrativo. Concetto di pubblica Amministrazione. Criteri informativi dell'ordinamento amministrativo. Organizzazione amministrativa interna.
7. L'Amministrazione diretta centrale: organi attivi, organi consultivi, organi di controllo.
8. L'Amministrazione diretta locale.
9. Gli Enti autarchici nazionali.
10. Gli Enti autarchici locali. Enti territoriali, Enti non territoriali.
11. I mezzi dell'azione amministrativa: il regime amministrativo dei beni, le prestazioni dei privati all'Amministrazione.
12. Gli atti amministrativi: classificazione e tipi.
13. La giustizia dell'Amministrazione: tutela dei diritti e interessi dei singoli, ricorsi amministrativi, tutela giurisdizionale.
14. Caratteristiche degli ordinamenti costituzionali dei principali Stati esteri.

V. — *Diritto privato*

1. Nozioni e fondamento del diritto. Le fonti del diritto privato. legge, consuetudine, principi generali del diritto.
2. Interpretazione delle norme giuridiche Il diritto soggettivo: classificazione dei diritti, acquisto, modificazione ed estinzione dei diritti soggettivi.
3. Diritto delle persone. La persona fisica. Capacità giuridica e capacità di agire. Gli istituti di protezione della persona fisica. Il diritto della personalità.
4. La famiglia Il matrimonio. Il regime patrimoniale del matrimonio. La filiazione. Il diritto agli alimenti.
5. Diritto delle successioni. Concetto e fondamento della successione per causa di morte. Successione a titolo universale e a titolo particolare. La successione legittima; capacità di succedere e diritto di rappresentazione. Categorie degli eredi legittimi La successione testamentaria; capacità di testare e di ricevere testamento. La volontà testamentaria e la sua manifestazione. L'acquisto dell'eredità e del legato. I rapporti fra coeredi. La divisione.
6. Le donazioni, concetti e requisiti degli atti di liberalità tra vivi. Revoca delle liberalità. Il contratto di donazione.
7. I diritti e la loro classificazione. Le cose: nozioni e classificazione delle cose. La proprietà. Il possesso. I diritti sulla cosa altrui: le servitù, l'usufrutto, l'uso e l'abitazione, l'enfiteusi.
8. Il negozio giuridico. Classificazione dei negozi. Elementi del negozio. Formazione e manifestazione della volontà negoziale. L'oggetto, la causa e la forma del negozio. Vicende del negozio, nullità, annullabilità, risoluzione, rescissione. La rappresentanza.
9. Diritto delle obbligazioni. Concetto ed elementi della obbligazione. Modificazione soggettiva ed oggettiva del rapporto obbligatorio. L'adempimento dell'obbligazione. I modi di estinzione dell'obbligazione. L'inadempimento e i suoi aspetti. Le garanzie dell'obbligazione. Il contratto in generale. Classificazione dei contratti. I principali tipi di contratto.
10. Contratto di trasporto.
11. Contratto di assicurazione: legislazione in materia di istituti di assicurazione.
12. Contratti bancari e di conto corrente. Legislazione sulle banche e sulle borse.
13. L'impresa e la società. L'imprenditore. Le imprese commerciali. L'azienda. I consorzi. Il contratto di società. Società a base personale. Società a base non personale. Le cooperative e le mutue. Le società a responsabilità limitata. Le società per azioni: costituzione, organi, rapporti interni, rapporti con terzi.
14. I diritti sui beni immateriali (proprietà industriale, letteraria ed artistica. Marchi, disegni, modelli e brevetti).
15. Titolo di credito: cambiale e assegno bancario. Titoli rappresentativi delle merci.
16. Fallimento. Concordato preventivo. Liquidazione coatta amministrativa.
17. Proprietà della nave e dell'aeromobile. Esercizio della nave e dell'aeromobile.
18. Obbligazioni relative alla navigazione con particolare riguardo ai contratti di utilizzazione della nave e dell'aeromobile.
19. Avarie comuni, assistenza, salvataggio e recupero. Assicurazione dei rischi della navigazione. Garanzia delle obbligazioni relative alla navigazione.

VI. — *Elementi di diritto penale*

1. La legge penale. Le pene, il reato.
2. Il reato e la persona offesa dal reato.
3. Estinzione del reato e della pena. Sanzioni civili e misure di sicurezza.
4. I principali delitti previsti dal Codice penale.

VII. — *Elementi di diritti del lavoro*

Cenni sull'attuale ordinamento sindacale, sulla disciplina collettiva dei rapporti di lavoro e sul contratto individuale di lavoro.

VIII. — *Elementi di scienza delle finanze*

Imposte dirette ed indirette, ordinarie e straordinarie. L'imposta progressiva. Distribuzione della pressione tributaria. Struttura del sistema tributario italiano. Gettito delle principali imposte. La doppia imposizione.

IX. — *Geografia fisica e politica*

Lineamenti generali dell'ambiente morfologico e climatico dei cinque Continenti: rilievo, idrografia, flora e fauna, clima e vita. Quadro politico, confini, popolazioni, religioni, istituzioni pubbliche, suddivisioni interne ed amministrative, centri urbani, porti e città commerciali, colonie, protettorati dei principali Paesi.

Roma, addì 6 novembre 1964

p. *Il Ministro*: LUPIS

(11130)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a diciannove posti di vice perito in prova (coefficiente 202) nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3, riguardante il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, riguardante le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recanti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, concernente il riordinamento dei ruoli del Ministero dell'industria e del commercio;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a diciannove posti di vice perito in prova (coefficiente 202) nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a diciannove posti di vice perito in prova (coefficiente 202) nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso del diploma di perito industriale ad indirizzo minerario e meccanico o metalmeccanico o metallurgico o chimico industriale o elettrotecnico o fisico industriale o edile, conseguito presso gli istituti tecnici industriali governativi o del diploma di geometra conseguito in un istituto tecnico governativo per geometri.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) aver compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico o di ruolo aggiunto, per le quali si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato:

I) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle FF.AA. delo Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

b) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle formazioni armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana, e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° annno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) a 39 anni per i capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione delle elevazioni di cui alle lettere a) e b).

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quella di cui alla lettera b) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni, ritenendosi assorbito ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi per i fatti di Modascio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi per azioni di terrismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi in occasione dei fatti di Trieste, di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, per i mutilati ed invalidi di guerra alto-atesini e loro congiunti in caso di morte e di irreperibilità per cause di servizio di guerra, o attinente la guerra, e per i mutilati ed invalidi civili, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età: per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione di decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947. n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda ed anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo (vedi schema esemplificativo allegato A), dovranno pervenire al Ministero dell'industria e del commercio, Direzione generale degli affari generali, Ispettorato generale del personale, Divisione II (concorsi), via Molise, 2, Roma, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quali dei titoli previsti dai precedenti articoli 3, punto 5), e 4, possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 5 del presente decreto di concorso non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 7.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti di guerra ed assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento della apposita comunicazione dovranno produrre i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modicazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in bollo da L. 200, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta da bollo da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta da bollo da L. 200, attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati ed invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

f) i mutilati e gli invalidi per cause di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

h) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre la dichiarazione rilasciata a norma della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

i) gli orfani dei caduti di guerra dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità;

l) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, comprovante tale loro qualità oppure il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore;

m) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato in carta da bollo da L. 200 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva, in relazione alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

n) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 200, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

o) i profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 200, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della Provincia ove risiedono, e dal prefetto di Roma, se residenti all'estero;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta da bollo da L. 200, della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa, dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è composta di almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

s) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, dell'autorità militare;

t) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio.

Ogni altra qualità, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolare benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, purchè debitamente autenticata, a norma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale

deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto quinto e quarto, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti - per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 7 del presente decreto.

C) Certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

D) Certificato in carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

Da tale documento dovrà, altresì risultare che il candidato ora in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo da L. 200.

F) Certificato medico, in carta da bollo da L. 200, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'nvalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invadilità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in bollo da L. 200 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato o collocati nei ruoli aggiunti di cui all'art. 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre soltanto i documenti di cui alla lettera *A*) e *F*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo da L. 200, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria e del commercio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva od in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) e *G*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo da L. 200 del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certicato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria e del commercio dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 5 e 6 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre Amministrazioni ed Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'Ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la prestazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in una prova orale nelle materie indicate secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) Topografia e disegno topografico:

planimetria, altimetria, celerimensura, misura di superficie; tracciamento di strade e di canali, spianamento del terreno; rappresentazione di problemi topografici.

2) Meccanica:

a) resistenza dei materiali; applicazione del calcolo di elementi di costruzione (fondazioni, muri, pilastri, travi, solai, capriate, strutture in legno, in ferro e in cemento armato);

b) lavoro, potenza, rendimento; organi principali delle macchine, cinghie, funi, catene, ruote dentate;

c) pressione idraulica (paratoie e presse idrauliche) afflusso dell'acqua (bocche a battente e a stramazzo); moto dell'acqua nei canali e nelle condotte, perdite di carico. Pompe a stantuffo e centrifughe. Ventilatori.

Prova orale:

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

a) chimica industriale: combustibili, laterizi, calce, pozzolana, gesso, cemento, materiali refrattari, esplosivi;

b) mineralogia: riconoscimento dei minerali più comuni, principali caratteri chimici e fisici e impieghi industriali;

c) nozioni di legislazione industrale;

d) nozioni di diritto amministrativo;

e) nozioni di statistica;

f) lingua estera: francese o inglese o tedesca, a scelta del candidato, con conversazione e traduzione di brani di carattere tecnico.

I candidati potranno chiedere, inoltre, nella domanda di ammissione al concorso, di voler sostenere l'esame facoltativo di:

1) Arte mineraria, con prova scritta e orale, secondo il seguente programma:

Ricerche di sostanze minerarie solide, liquide e gassose; cenni sui sistemi e mezzi di rilevamento geofisico; trivellazioni profonde; scavo e armatura di gallerie e di pozzi; perforazione meccanica; impiego degli esplosivi; metodi di coltivazione a cielo aperto o in sotterraneo; trasporti interni ed esterni; eduzione delle acque; ventilazione; sicurezza nelle miniere;

2) Topografia sotterranea, con prova soltanto orale, secondo il seguente programma:

Individuazione di punti e di allineamenti in sotterraneo; collegamento diretto fra interno ed esterno, uso della tavoletta Monticolo e della bussola sospesa.

Art. 13.

La Commissione esaminatrice del concorso, da nominare con successivo decreto sarà composta:

a) da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione, con qualifica non inferiore ad ispettore generale o corrispondente, presidente;

b) da due professori di istituto di istruzione secondaria di 2° grado delle materie su cui vertono le prove di esame, membri;

c) da due impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o corrispondente, membri.

Alla Commissione devono essere aggregati dei membri aggiunti, per gli esami di lingue estere e di materie speciali.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'Amministrazione, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe o corrispondente.

Art. 14.

Gli esami avranno luogo in Roma.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto e quelle della prova orale saranno fissate direttamente dalla Commissione.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 15.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata, dell'aspirante;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Art. 16.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro, anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 17.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte obbligatorie e del voto ottenuto in quella orale.

Ai candidati che avranno superato la prova facoltativa di arte mineraria, verrà assegnato da mezzo punto ad un punto e mezzo, in aumento della somma dei voti di cui al precedente comma.

Coloro che non avranno riportato la sufficienza nella prova scritta facoltativa di arte mineraria, non potranno ottenere l'ammissione alla relativa prova orale.

Ai candidati, che avranno superato la prova facoltativa orale di topografia sotterranea, verrà assegnato mezzo punto, in aumento della somma dei voti di cui al terzo comma del presente articolo.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Amministrazione.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 467.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 18.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di vice perito in prova (coefficiente 202) nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere e conseguiranno la nomina a vice perito, se ritenuti idonei dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina a vice perito in prova sarà corrisposto il trattamento economico nella qualifica iniziale della carriera di appartenenza (coeff. 202) oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la destinazione loro assegnata.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente di questa o di altre Amministrazioni presso le quali abbiano su-

perato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quella della qualifica per la quale hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Art. 19.

Il Ministro ha facoltà di far compiere ai vice periti o periti aggiunti che non siano in possesso del diploma di perito minerario, un corso di perfezionamento della durata di un anno presso un istituto tecnico industriale a indirizzo minerario.

Al termine del corso i predetti impiegati devono sostenere gli esami sulle materie oggetto del corso; quelli che non superano gli esami cessano di appartenere al Corpo delle miniere, ai sensi dell'art. 332 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 settembre 1964

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1964
Registro n. 23, *foglio n.* 126

ALLEGATO *A*

(Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria e del commercio Direzione generale degli affari generali Ispettorato generale del personale Divisione II *(Concorsi)* Via Molise, 2 — ROMA

Il sottoscritto
nato a (provincia di
il (1) e residente in
(provincia di .) via n.
chiede di essere ammesso al concorso per esami a diciannove posti di vice perito in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

All'uopo fa presente:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso l'Istituto di
in data .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari (4);
di —

f) — aver prestato servizio come impiegato presso pub- non
bliche Amministrazioni e che la risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego è stata determinata dalle seguenti cause .;

g) di voler sostenere la prova orale obbligatoria di lingua estera: francese o inglese o tedesca;

voler
h) ———— sostenere la prova scritta ed orale facolta-
non voler
tiva di arte mineraria;

voler
i) di ———— sostenere la prova orale facoltativa di to-
non voler
pografia sotterranea.

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

addì

Firma

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. (5)

(1) Per godere delle eventuali elevazioni del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, indicare se:
coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi;
combattente, militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti;
profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;
decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;
capo di famiglia numerosa;
mutilato od invalido militare o civile di guerra;
mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, mutilato od invalido per servizio militare o civile; mutilato od invalido civile;
perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;
colpito da leggi razziali;
dipendente civile di ruolo o non di ruolo del Ministero in qualità di
in servizio a presso
e di essere in possesso del libretto ferroviario personale numero rilasciato il .;
sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile;
licenziato in data dal-
l'Ente . soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(4) Di avere prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(5) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(10339)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Concorso per l'ideazione e la realizzazione di un'opera d'arte destinata ad onorare la memoria dei cantonieri ed operai stradali dell'A.N.A.S. deceduti in servizio lungo le strade statali nell'adempimento del loro dovere.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visti i decreti ministeriali n. 605 del 3 maggio 1962, n. 4795 dell'8 ottobre 1964; n. 5779 del 10 novembre 1964; n. 5543 di pari data; coi quali sono stati approvati il progetto e le relative perizie suppletive e di varianti tecniche concernente i lavori di raddoppio del tratto dal Grande raccordo anulare compreso tra la Strada statale n. 4 « Salaria » e la Strada statale n. 215 « Tuscolana », quivi compresi n. 5 ponti per complessivi ml. 116,30 ed opere varie di sistemazione del piazzale esistente all'incrocio tra il Grande raccordo anulare el Strada statale numero 7 « Appia », impegnandosi la somma complessiva di lire 2.347.321.650;

Ritenuto che per le citate opere d'arte di sistemazione è stata prevista una somma non inferiore al 2% della spesa complessiva impegnata, da destinare — tra l'altro — alla erezione, sul predetto piazzale, di una stele per onorare la memoria dei cantonieri ed operai stradali deceduti in servizio lungo le Strade statali nell'adempimento del loro dovere;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237;

Visto il voto n. 817 in data 14 ottobre 1964 del Consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade;

Considerato che la spesa per la realizzazione dell'opera di arte di cui sopra supera la somma di L. 2.000.000, per cui è necessario bandire tra gli artisti italiani un concorso per la ideazion e l'esecuzione dell'opera stessa;

Visto il relativo bando di concorso;

Visti la legge ed il regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il bando di concorso nazionale tra artisti italiani per l'ideazione e l'esecuzione, sull'area di proprietà dell'Azienda nazionale autonoma delle strade sita all'incrocio del Grande raccordo anulare con la Strada statale n. 7 « Appia », di una stele destinata ad onorare la memoria dei cantonieri ed operai deceduti in servizio lungo le Strade statali nello adempimento del loro dovere.

Art. 2.

Il presente decreto, con l'allegato bando, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma addì 21 novembre 1964

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti addì 18 *dicembre* 1964
Registro n. 10 *A.N.A.S., foglio n.* 184

Bando di concorso per l'ideazione e la realizzazione di un'opera d'arte destinata ad onorare la memoria dei cantonieri ed operai stradali deceduti in servizio lungo le Strade statali nell'adempimento del loro dovere.

Art. 1.

L'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.), bandisce un concorso pubblico tra gli artisti italiani per l'ideazione e l'esecuzione, sull'area sita all'incrocio del Grande raccordo anulare con la Strada statale n. 7 « Appia », dell'opera d'arte appresso indicata destinata ad onorare la memoria dei cantonieri ed operai stradali deceduti in servizio lungo le strade statali nell'adempimento del loro dovere.

Art. 2.
Descrizione dell'opera

Statua o gruppo, in bronzo, marmo o pietra naturale o artificiale di grandezza una volta e mezza di quella umana da collocare su piedistallo di conveniente altezza.

L'artista dovrà fornire anche il disegno del piedistallo con le relative sezioni e quelli concernenti la sistemazione di una adeguata area del piazzale circondante lo erigendo monumento, precisando il materiale che dovrà essere impiegato per la esecuzione del piedistallo stesso nonchè il fac-simile dell'iscrizione commemorativa che vi dovrà figurare.

E' a carico dell'artista ogni opera accessoria, comprese quelle relative alle fondazioni del monumento, delle quali dovranno essere forniti i relativi calcoli e disegni.

L'artista stesso si dovrà intendere compensato con lo affidamento dell'esecuzione dell'opera, che dovrà essere eseguita o fatta eseguire a sua cura.

Art. 3.
Modalità del concorso

a) al concorso possono partecipare tutti gli artisti singolarmente o a gruppi, senza altra limitazione che quella relativa al possesso della cittadinanza italiana.

Ogni concorrente dovrà comprovare tale requisito con certificato rilasciato dal Comune di origine;

b) i concorrenti dovranno far pervenire all'Azienda autonoma delle strade, Direzione generale, via Monzambano, n. 10, Roma, a loro cura, spese e rischio entro e non oltre le ore 12 del 60° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana i propri bozzetti, *unitamente* ad una relazione in cui sia chiaramente e dettagliatamente illustrata la tematica dell'opera, le modalità di esecuzione, i materiali di composizione, gli accorgimenti per la realizzazione, i disegni ed i calcoli di cui al precedente art. 2.

Alla relazione dovrà essere allegato il computo metrico-stima.

Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che perverranno all'indirizzo suddetto dopo il termine sopraindicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

Decorso detto termine, l'Azienda nazionale autonoma delle strade non risponderà degli elaborati non ritirati.

Il bozzetto, la relazione ed i disegni dovranno essere contrassegnati solamente da *un motto* e non dovranno essere firmati;

c) entro lo stesso perentorio termine ed allo stesso indirizzo i concorrenti dovranno far anche prevenire, a mezzo raccomandata, una busta sigillata sulla cui facciata esterna dovranno essere indicati *soltanto il motto* che ha contrassegnato l'opera e la seguente intestazione:

« Concorso per l'ideazione e la realizzazione dell'opera d'arte destinata ad onorare la memoria dei cantonieri ed operai stradali deceduti in servizio lungo le strade statali nell'adempimento del loro dovere ».

Tale busta dovrà contenere un foglio sul quale dovranno essere indicati il motto e l'opera cui esso si riferisce, con la generalità e il domicilio del concorrente o gruppo di concorrenti nonchè il certificato di cittadinanza italiana di ciascun concorrente ed una dichiarazione, redatta in carta da bollo da L. 200, di accettazione incondizionata di tutte le norme del presente bando.

Le buste saranno aperte dopo che la Commissione avrà redatto il verbale di aggiudicazione.

L'inosservanza delle precedenti prescrizioni ed il verificarsi di un qualsiasi fatto, che possa essere ritenuto a giudizio insindacabile della Commissione esaminatrice, come violazione dell'anonimo, saranno causa di esclusiione dal concorso.

Art. 4.
Commissione giudicatrice e giudizio

La Commissione giudicatrice del concorso sarà formata secondo le disposizioni della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificata con legge 3 marzo 1960, n. 237.

Il giudizio della Commissione sarà insindacabile.

Nell'ipotesi che nessuno dei bozzetti presentati venga ritenuto meritevole di approvazione, non si farà luogo all'aggiudicazione ed il concorso resterà senza effetto.

Nel caso, inoltre, che il giudizio di preferenza dato dalla Commissione sia subordinato a modifiche non sostanziali, l'artista concorrente, esecutore del bozzetto riconosciuto più meritevole, sarà invitato a portare le occorrenti modifiche; tali eventuali varianti non potranno dar luogo a richieste di compensi aggiuntivi.

I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno essere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso.

Quello prescelto rimarrà invece di proprietà dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

Art. 5.
Compenso

All'artista presentatore del bozzetto vincitore sarà affidata la realizzazione dell'opera comprendente l'esecuzione del monumento con relativi piedistallo e fondazioni, la sistemazione di una adeguata area circostante il monumento stesso, nonchè la fornitura di tutti i materiali occorrenti per dare l'opera interamente compiuta.

Il compenso a corpo richiesto, che in ogni caso non potrà superare la somma di L. 40 milioni (lire quarantamilioni), verrà corrisposto con le modalità indicate nello schema di contratto di cui al successivo art. 6.

Il compenso convenuto si intenderà comprensivo di tutti gli oneri specificati nel citato schema di contratto.

Nessun compenso verrà corrisposto, e per nessun motivo, gli artisti presentatori dei bozzetti non vincitori.

Il compenso sarà soggetto alla trattenuta del 2% a favore della Cassa nazionale assistenza belle arti.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 6.

Esecuzione dell'opera

All'artista vincitore sarà affidato l'incarico della realizzazione dell'opera sulla base delle condizioni indicate in uno schema di contratto, di cui potrà essere richiesta copia alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, via Monzambano, n. 10 - Roma, direttamente o a mezzo incaricato.

A richiesta, detto ufficio invierà a mezzo raccomandata lo schema di cui sopra, ma non risponderà di eventuali ritardi o disguidi.

Presso lo stesso ufficio si potrà altresì richiedere copia della planimetria allegata al presente bando relativa all'area sulla quale l'opera dovrà essere realizzata.

Art. 7.

La partecipazione al concorso comporta l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le disposizioni contenute nel presente bando, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 novembre 1964

Visto, *Il Ministro per i lavori pubblici*
Presidente dell'Azienda autonoma nazionale delle strade
MANCINI

(11431)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina della Sottocommissione esaminatrice, del Compartimento di Palermo, per il pubblico concorso per esami e per titoli a millesettecentosessantanove posti di aspiranti ad assuntorie di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea, da iscrivere nella sezione III dei rispettivi albi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il regolamento d'attuazione della citata legge 30 dicembre 1959, n. 1236, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418;

Vista la legge 6 gennaio 1963, n. 13, recante modifiche alla già menzionata legge 30 dicembre 1959, n. 1236;

Visto il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 22 febbraio 1964, con il quale sono state rese note le deliberazioni dei direttori compartimentali relative ai pubblici concorsi per titoli ed esami, a complessivi millesettecentosessantanove posti di aspiranti ad assuntorie di passaggio a livello o di vigilanza segnali e punti speciali della linea, da iscrivere nella sezione III dei rispettivi albi compartimentali;

Visto che dei millesettecentosessantanove posti complessivi centosettanta vengono riservati al Compartimento di Palermo;

Vista la propria deliberazione n. 7/P.2.1.1. dell'8 luglio 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Delibera:

Per l'espletamento del pubblico concorso a centosettanta posti di aspiranti ad assuntorie, citato nelle premesse, è nominata la seguente Sottocommissione in aggiunta alla Commissione originaria per il Compartimento di Palermo:

Dangola rag. Giuseppe, revisore superiore, membro;
Lo Presti Antonio, segretario capo, membro;
Peritore dott. Giuseppe, segretario capo, segretario.

Roma, addì 7 dicembre 1964

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(11444)

Nomina di un membro aggregato alla Commissione esaminatrice, per il Compartimento di Torino, del pubblico concorso per esami e per titoli a cinquecentosettantuno posti di operaio qualificato in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2740, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a cinquecentosettantuno posti di operaio qualificato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la propria deliberazione n. 136/P.2.1.1. in data 28 aprile 1964, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Delibera:

L'interprete principale Zuccarini Marta Vittoria è nominata membro aggregato della Commissione esaminatrice compartimentale di Torino del concorso citato nelle premesse, per l'espletamento della prova facoltativa di lingua tedesca.

Roma, addì 15 novembre 1964

p. *Il direttore generale*: SANTONI-RUGIU

(11445)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico a ottantatre posti di aiuto applicato tecnico in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle *ferrovie dello Stato.*

Nel Bollettino ufficiale n. 23, parte 1ª e 2ª, dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, del 15 dicembre 1964, è stato pubblicato il decreto ministeriale concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del pubblico concorso, per esami e per titoli, a ottantatre posti di aiuto applicato tecnico in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 4 gennaio 1963, n. 2520.

(50)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.